



COMUNE DI SECLÌ
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 38 DEL 29-11-2023

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER
L'ANNO 2024 (L. 27 dicembre 2019, n. 160).

L'anno duemilaventitre, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 17:45, nella sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei sigg.

Casarano Antonio	SINDACO	P
BONGIORNO CONCETTINA	VICE SINDACO	P
FINAMORE ANDREA	CONSIGLIERE	P
RIZZELLO FEDERICA	CONSIGLIERE	A
CARALLO SALVATORE ALESSANDRO	CONSIGLIERE	P
LUCERI SAVERIO	CONSIGLIERE	P
ROSALINI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	P
GRECO ALFONSO	CONSIGLIERE	P
GRECO FABIO LUIGI	CONSIGLIERE	P
GRECO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	P
BLACO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	P

Partecipa il Segretario Comunale, Giovanni Martellotta.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 – D.Lgs. 18/08/2000, n.267

Regolarita' Tecnica
Parere Favorevole
GIANLUCA VILEI

Regolarita' Contabile
Parere Favorevole
GIANLUCA VILEI

Si dà atto, preliminarmente, che la seduta odierna si svolge in modalità “mista” ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25.10.2023.

Partecipano contestualmente alla seduta, in presenza fisica, 9 consiglieri su dieci risultati presenti all’appello((Casarano, Buongiorno, Greco A., Greco G., Greco F.L., Blaco, Carallo, Luceri, Rosalini) e, in videoconferenza mediante applicazione whatsapp, il Consigliere Andrea Finamore ACCERTATO che i componenti dell’organo collegati in videoconferenza hanno dichiarato che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

Si procede all’esame del decimo punto all’ordine del giorno.

Prende la parola il Sindaco, il quale fa notare come, in relazione al punto in questione, non vi sia molto da aggiungere. Il valore delle aliquote è confermato al pari degli anni precedenti per l’IMU 2024.

Esaurita la discussione in mancanza di ulteriori interventi, si procede alla votazione.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita riscritta la nuova disciplina dell’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;
- i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

PREMESSO che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad

abitazione principale;

- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

PREMESSO che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui

all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 che recita testualmente *“48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della metà”* viene introdotta una **riduzione pari al 50% dell'imposta municipale unica (IMU)** per i pensionati

residenti all'estero e iscritti all'AIRE (titolari di pensione maturata in regime di convenzione Internazionale con l'Italia).

PREMESSO che l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 75% dell'aliquota stabilita dal comune;

PREMESSO, altresì, che

- ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, ovvero 0,76% con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la precedente disciplina IMU.

VISTA la struttura delle nuove aliquote IMU indicata dai commi compresi tra il 748 e il 755 dell'articolo 1 della medesima legge 160/2019, che fissa l'aliquota base nella misura dello 0,86%, ad eccezione delle altre fattispecie indicate nei commi 748, 749, 750, 751, 752, per le quali la norma detta ulteriore disciplina, in considerazione dell'abrogazione della TASI, con la conseguente necessità di adeguare le aliquote IMU al fine di garantire il gettito derivante dal precedente assetto IMU e TASI;

CONSIDERATO che il comma 751 dell'art. 1, della L. n. 160/2019 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni-merce) sono esenti dall'IMU finché permanga tale destinazione e non siano locati;

CONSIDERATO che:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1 comma 767, L. n. 160/2019: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente”*;

RILEVATO che solo a decorrere dal 2021 i comuni, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, potranno agire con riferimento alle sole fattispecie individuate con decreto del Ministero delle Finanze accedendo all’applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, come confermato dalla Risoluzione del Dipartimento dell’Economia e delle Finanze n. 1/2020 avente ad oggetto *Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote*;

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 ha chiarito quanto segue: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*;

CONSIDERATO che la legge di bilancio per il 2023, al comma 837, modifica le norme art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019) prevedendo la possibilità per i comuni di modificare o integrare le fattispecie individuate con il decreto ministeriale. Tale previsione di fatto restituisce margini di manovra ai comuni che diversamente si sarebbero trovati vincolati dalle fattispecie individuate dal legislatore;

CONSIDERATO che Con decreto del 7 luglio 2023 pubblicato in G.U. Serie generale n. 172 del 25/07/2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il decreto per l’individuazione della fattispecie in materia di IMU in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

VISTO i Comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo.

CONSIDERATO che con un emendamento proposto da Anci/Ifel, approvato in Senato al ddl di conversione in legge (Atto Senato n. 899) del dl n. 132/2023, viene prorogato al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze che reca *“Art. 6-ter. - (Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali) - 1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.”*

DATO ATTO che per l'anno 2024 non è quindi possibile utilizzare il portale con l'elaborazione del prospetto da allegare a livello informatico;

CONSIDERATO che la legge 196/2022 all' art. 1, commi 81 e 82 prevede l'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e invasione di terreni o edifici (633 c.p.) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. L'esenzione è prevista limitatamente al periodo dell'anno durante il quale persiste la situazione descritta. È stato pertanto introdotta la lettera g-bis) all'art. 1, comma 759 legge n. 160/2019, con la quale si aggiunge la condizione sopra descritta all'elenco situazioni in cui opera l'esenzione IMU ovvero *“(g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione)).”*

RICHIAMATO l'articolo 1 della L. 160/ 2019 - commi dai 748 ai 755 – il quale prevede che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.09.2020;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2024** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

VISTO il parere favorevole, espresso al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale

Con votazione di voti favorevoli _____, contrari _____, astenuti _____ espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti.

D E L I B E R A

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI APPROVARE** per i motivi espressi, la misura delle aliquote e delle detrazioni per l'anno d'imposta 2024 per l'IMU:

FATTISPECIE	ALIQUOTA APPLICATA
Abitazione principale (di lusso) classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,0 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti dal 2022
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,60 per mille
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti cosiddetta aliquota ordinaria	10,60 per mille
terreni agricoli	7,60 per mille
aree fabbricabili	10,60 per mille

- 3) **DI DARE ATTO** che, la detrazione di € 200,00 prevista per l'abitazione principale appartenente alle categoria A1-A8 e A9 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari

- 4) **DI DARE ATTO** che, ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento IMU, è equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare
- 5) **DI DARE ATTO** che la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario, è considerata abitazione principale;
- 6) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la conseguente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata da comma 767 e 779 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;
- 7) **DI DARE ATTO** che con un emendamento proposto da Anci/Ifel, approvato in Senato al ddl di conversione in legge (Atto Senato n. 899) del dl n. 132/2023, viene prorogato al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze che reca *“Art. 6-ter. - (Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali) - 1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.”*
- 8) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, previa separata votazione, con votazione di voti favorevoli _____, contrari _____, astenuti _____ espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO
(F.to Antonio Casarano)

Il Segretario Comunale
(F.to Giovanni Martellotta)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 11-12-2023 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 – D.Lgs.18/8/2000, N°267.

SECLI', 11-12-2023

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale
(F.to Giovanni Martellotta)

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 – D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. _____ del __/__/____.

[] trasmessa alla Prefettura (Art.135 del – D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

[] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Secli, li 29-11-2023

Il Segretario Comunale
(F.to Giovanni Martellotta)

È copia conforme all'originale.

Secli, li

Il Segretario Comunale
(Giovanni Martellotta)
